



*Istituto Superiore di Sanità*

Disposizione Commissariale n. 1/2023

## IL COMMISSARIO

- **Visto** il decreto del Ministro della Salute datato 11 settembre 2023 con il quale, nelle more di perfezionamento della procedura di nomina a Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 2, lett. e) del D.lgs. n. 106 del 28 giugno 2012 e dell’art 18 del D.lgs. n. 218 del 25 novembre 2016, è stato individuato quale Commissario straordinario dell’Ente il Prof. Rocco Bellantone;
- **Visto** in particolare, l’art. 1, comma 2 del citato Decreto Ministeriale che riconosce in capo al Commissario straordinario, poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ente, anche al fine di assicurare la continuità dell’attività amministrativa e tecnico-scientifica dell’Istituto Superiore di sanità;
- **Visto** l’art. 97 della Costituzione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, con particolare riferimento alla continuità dell’azione amministrativa quale corollario del principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- **Visto** l’art. 1 del D.lgs. n. 106/2012 recante disposizioni in tema di Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
- **Visto** l’art. 16 dello Statuto dell’Ente, D.M. 24 ottobre 2014, così come modificato, in adeguamento al D.lgs. n. 218/2016 giusta delibera del C.d.A. n. 1 del 26.07.2022, che in conformità a quanto disposto dal richiamato art. 1 del D.lgs. 106/2012, individua nel Piano Triennale di attività (PTA) lo strumento di programmazione delle attività, attraverso il quale l’Istituto realizza i propri obiettivi;
- **Visto** il Regolamento di Amministrazione, finanza e Contabilità dell’Ente, adottato con la deliberazione del C.d.A. dell’Ente n. 3 del 3 giugno 2021, e successivamente approvato dal Ministro della Salute in data 10 agosto 2021;
- **Visto** in particolare l’art. 8 del suddetto Regolamento di Amministrazione, finanza e Contabilità che al comma 3 dispone che il Piano Triennale di Attività venga approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente entro il 31 ottobre dell’anno precedente al triennio di riferimento;
- **Visto** l’art. 6, comma 1 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con Legge 6 agosto 2021 n. 113 ed ulteriormente modificato dall’art. 1, comma 12 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in Legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha successivamente introdotto, quale strumento di programmazione e govenrancce delle P.A. tutte, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno;

- **Considerata** la necessità di contemperare la coesistenza dei due documenti di programmazione citati, PTA e PIAO, previsti da due diverse e vigenti disposizioni normative, con l'esigenza di garantire una economicità e razionalizzazione degli atti di programmazione strategica dell'Ente, facendo convergere verso una unica data di elaborazione i predetti documenti, e prendendo a riferimento la data del 31 gennaio di ogni anno, così come individuata dalla norma primaria di riferimento - D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con Legge 6 agosto 2021 n. 113 ed ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 12 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228;
- **Vista** la richiesta di parere, in tal senso formulata, dall'Istituto Superiore di Sanità al Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. 41455 Class: DRAG 00.00 del 20.10.2022;
- **Considerato** il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 07.12.2022, acquisito al protocollo Centrale ISS in data 9.12.2022 n. 4954, nel quale si ravvisa la possibilità *di inserire il Piano triennale di Attività all'interno del il Piano integrato di attività e organizzazione*, allineando i due documenti di programmazione alla data di scadenza normativamente prevista per il PIAO al 31 gennaio di ogni anno;
- **Ravvisata** la necessità di procedere all'adeguamento della data di adozione del Piano Triennale di Attività, contenuta all'art. 8 del Regolamento di Amministrazione, finanza e Contabilità dell'Ente, alla data di adozione del Piano integrato di attività e organizzazione, normativamente individuata al 31 gennaio di ciascun anno;

#### DISPONE

Aggiornare, modificandolo, l'art. 8 del Regolamento di Amministrazione, finanza e Contabilità dell'Ente, nella parte in cui individua la data entro cui adottare il Piano Triennale di Attività inserendo quindi, quale data utile entro la quale adottare il predetto Piano, quella del 31 gennaio di ciascun anno, in luogo della data, precedentemente prevista, del 31 ottobre, così come riportato nell'allegato documento che costituisce parte integrante della presente disposizione.

Roma, li 29/09/2023

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Prof. Rocco Bellantone)

